

COMUNE DI CAPISTRELLO

Provincia di L'Aquila

ST Engineering Srl

E-mail: *stengineeringsrl2017@gmail.com* - pec: *stengineeringsrl@pec.it*

Via Crispi n. 69 - 67051 AVEZZANO (AQ)

Tel e fax 0863 416723

PROGETTO

***ADEGUAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13)
E RICICLO/RECUPERO (R5) DI RIFUTI CERAMICI ED INERTI AI
SENSI DEL D.M. 28 MARZO 2018 N.69 sito nel COMUNE DI
CAPISTRELLO (AQ), S.R. 579 "PALENTINA" km 9+400***

PROGETTAZIONE	Progettista: Ing. Stefano Di Fabio	COMMITTENTE - UBICAZIONE DELL'OPERA	Committente: CODIMAR S.R.L.
	Direzione lavori: -		Comune: Prov. CAPISTRELLO AQ
DITTA ESECUTRICE	Ragione sociale: -		Indirizzo: S.R. 579 "PALENTINA" km 9+400
	Responsabile tecnico: -		Estremi catastali: Foglio: Particelle:

TAVOLA N.

A

TITOLO TAVOLA

RELAZIONE TECNICA

VISTO DI APPROVAZIONE

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

DATA
30 OTTOBRE 2018

FIRMA COMMITTENTE

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Localizzazione del progetto esistente	4
3. Caratteristiche del progetto esistente	5
4. Quadro programmatico di riferimento	7
4.1 Compatibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti	8
5. Adeguamento ai sensi del D.M. 28 marzo 2018, n.69	16
5.1 Modalità di gestione	18
6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	21

1. PREMESSA

La Ditta CODIMAR S.R.L., avente sede legale in via Nemorense n. 18 nel comune di Roma (RM), e sede operativa in SR PALENTINA KM 9+400, nel Comune di Capistrello (AQ), svolge attività di trattamento di recupero rifiuti non pericolosi, autorizzata in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., nell' impianto sito nel comune di Capistrello (AQ).

Con il Decreto 28 marzo 2018, n.69, il Ministero dell'Ambiente ha regolamentato la cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d'asfalto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. L'articolo 6 di tale Decreto prevede l'adeguamento degli impianti in essere alla nuova disciplina prescrivendo che "Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso (31 ottobre 2018), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152".

La Ditta è iscritta al numero RIP/90/AQ/2009 del 05/11/2009 del Registro provinciale di cui all'articolo 216 del D.lgs. 152/2006 e tra le attività è presente l'attività di recupero seguente:

7.6 tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] per un quantitativo massimo annuo di 20.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;

Attività di recupero:

- 7.6.3 a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5] per un quantitativo di 5'000 t/a.
- 7.6.3 b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M, 5 febbraio 1998) [R5] per un quantitativo di 10'000 t/a.
- 7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M, 5 febbraio 1998 [R5] per un quantitativo di 5'000 t/a.

La Ditta intende procedere all'adeguamento secondo le disposizioni del citato D.M. 69/2018.

Tale adeguamento riguarda aspetti gestionali, non apportando alcuna modifica al layout, alla tipologia dei CER ed alle operazioni di trattamento dell'impianto autorizzato. In merito alla potenzialità complessiva è prevista una riduzione delle quantità avviate a recupero da 85'000 t/anno a 80'000

t/anno, in quanto con l'adeguamento al D.M. 69/2018 non sarà più necessaria l'operazione di recupero di cui al punto 7.6.3 lettera a) del D.M. 5 febbraio 1998.

Come stabilito dall'art. 6 del D.M. 69/2018 è previsto un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 e dell'AUA vigente.

L'attività in oggetto è stata esaminata favorevolmente dal CCR-VIA con giudizio n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009.

Di seguito si riportano i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività consistenti in:

- AUA rilasciata dal Comune di Capistrello prot. n. 7244 del 12/10/2017.

2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE

Il sito in oggetto è ubicato nel comune di Capistrello (AQ) e si trova ad una quota di circa 690 m s.l.m. presentando una superficie morfologicamente pianeggiante. Dal punto di vista cartografico l'area è inquadrata come segue:

- CTRN 5'000: Sezione 368132.

Il centroide del sito oggetto di studio ha le seguenti coordinate (Sistema cartografico, datum WGS84 fuso 33N):

E – 365449.809 N – 4651084.758

Il lotto è censito al catasto del comune di Capistrello al Foglio 16 e 17, Particelle 109 – 110 – 111 – 112 - 113 – 114 -103 – 655 – 104.

L'area limitrofa è prevalentemente rurale con terreni a destinazione agricola.

Rispetto al Piano Regolatore del Comune di Capistrello, il sito ha destinazione urbanistica "D – Industria e Artigianato" così come normato nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano stesso.




Figura 1 - Inquadramento su IGM (1:25'000) dell'area dell'impianto (Fonte: opendata.regione.abruzzo.it)

3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ESISTENTE

Come è attualmente autorizzato, l'intera attività è strutturata dalle seguente componenti:

- Edificio (1'595 mq);
- Impianto di produzione conglomerato bituminoso (comprensivo di servizi annessi)(2'400 mq);
- Area di deposito materie prime per produzione conglomerato bituminoso(4'000 mq);
- Impianto di frantumazione (3'000 mq);
- Area di deposito materiali edili (1'750 mq);
- Verde (1'800 mq);
- Parcheggio (2'070 mq);

- Viabilità interna (3'475 mq)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

L'iter per l'acquisizione dall'esterno di un rifiuto può essere così sinteticamente illustrato: all'arrivo presso l'impianto l'accettazione del rifiuto viene formalizzata attraverso l'esame visivo per la qualità ed il pesaggio per la quantità ed attraverso l'esame di tutti i documenti di bordo previsti dalla normativa vigente. Se tutto è in regola l'accettazione viene convalidata e si procede allo scarico del materiale nella parte adibita alla messa in riserva. Tali aree per la messa in riserva sono costituite da basamenti impermeabili e delimitati da rialzi in manufatto cementizio.

Successivamente i materiali inerti selezionati vengono avviati al trattamento di frantumazione. Il materiale proveniente dalla fase verrà temporaneamente depositato nell'area di lavorazione per consentire l'effettuazione dei controlli in conformità alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n°UL/2005/5205, rispettando le caratteristiche indicate nell'Allegato C.

Una volta certificato il materiale viene depositato nell'area adibita allo stoccaggio delle materie prime secondarie per poter essere poi commercializzato nel settore dell'edilizia o utilizzato per le operazioni di ripristino ambientale all'interno dell'area di cava.

Potenzialità dell'impianto

L'impianto è dimensionato per la seguente potenzialità:

Per i rifiuti per cui è prevista la Messa in Riserva (R13) e il recupero di altre sostanze inorganiche (R5)

- Quantitativo totale annuo di rifiuti in ingresso: 85'000 t/anno;
- Capacità massima istantanea di stoccaggio: 600 t

In particolare l'impianto è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti così come individuate dal DM 05-02-1998, con le relative quantità di seguito specificate:

		Operazioni Recupero R13		Operazione Recupero R5	
CER					
Tipologia		Capacità max istantanea di stoccaggio [ton]	Potenzialità annua [ton]	Operazione di gestione	Potenzialità annua [ton]
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	200	35'000	R5	35'000
7.2	[010410] [010413] [010399] [010408]	50	5'000	R5	5'000
7.6	[170302] [200301]	150	20'000	R5	20'000
7.11	[170508]	50	5'000	R5	5'000
7.31-bis	[170504]	150	20'000	R5	20'000
Totali		600	85'000		85'000

Tabella 1

4. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il quadro programmatico si fa riferimento a quanto dettagliato nello Studio di Preliminare Ambientale presentato in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA, Giudizio CCR-VIA n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009.

Trattandosi di modifica non sostanziale non si applica quanto previsto dal punto 18.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (Legge Regionale 23 gennaio n.05 "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti" Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 31 – 01 - 2018, n. 12), in quanto:

- La modifica dell'autorizzazione esistente non implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;

- La modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente non origina una nuova tipologia impiantistica;
- La modifica delle modalità di funzionamento dell'impianto non origina una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell'impianto;
- La modifica non comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica autorizzata.

Tuttavia di seguito si riporta l'analisi della compatibilità con i criteri localizzativi indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

4.1 COMPATIBILITÀ RISPETTO AI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

L'attività in oggetto risulta in linea con i principi fondamentali del Piano regionale di gestione dei rifiuti attualmente in vigore (Legge Regionale 23 gennaio n.05 "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti" Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 31 – 01 - 2018, n. 12).

L'impianto in oggetto rientra, secondo quanto riportato nella tabella 18.2-1 "Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi" della Relazione di Piano (ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 199 D.Lgs.152/2006)), nel gruppo D - Trattamento e recupero inerti , sottogruppo D10 - Recupero Secchi - recupero inerti.

Fattore	Livello di prescrizione	Note	Compatibilità con l'intervento
USO DEL SUOLO			
Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (Legge Regionale 12 aprile 1983, n.18 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, L.R. 6/2005)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
Aree boscate (D.Lgs. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g; Legge regionale n.28	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE		L'impianto non ricade in tali zone

del 12/04/1994)	ESCLUDENTE		
Aree di pregio agricolo (D.Lgs. N.228/2001; L.R. 36/13)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		Il sito oggetto di intervento non appartiene ad aree agricole di particolare interesse
Fasce di rispetto da infrastrutture	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate ed aeree	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
Distanza dai centri e nuclei abitati	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		A circa 2'000 m dal perimetro dell'impianto è presente il centro abitato di Corcumello. Tali distanze si ritengono compatibili con il Piano di Gestione dei rifiuti.
Distanza da funzioni sensibili	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		In prossimità del sito non sono presenti funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo)
Distanza da case sparse	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE		Le prime case sono presenti a circa 300 m dal punto intermedio dell'aria produttiva; tale condizione si ritiene compatibile come già dimostrato nello Studio Preliminare Ambientale presentato per la Verifica di Assoggettabilità a VIA - Giudizio

			favorevole n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/99; D.L. 258/00; PTA-DGR 614/2010)	TUTELA INTEGRALE		In prossimità del sito non sono presenti opere di captazione idropotabile.
Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA-DGR 614/2010)	TUTELA INTEGRALE		Non soggetto
Vulnerabilità della falda (D.Lgs. 152/06 Allegato 7, PTA - Delibera 614 del 9 agosto 2010)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE		Tale condizione è stata già valutata nello Studio Preliminare Ambientale presentato per la Verifica di Assoggettabilità a VIA - Giudizio favorevole n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009
Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE	Fascia di 10 m	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Nella fascia da 10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso di trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico	L'impianto non ricade in tali zone
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
Aree esondabili e di pericolosità idraulica			
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) - AdB Regione Abruzzo	TUTELA INTEGRALE	Aree P3 e P4	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia	L'impianto non ricade in tali zone

		positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree P1. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto	TUTELA INTEGRALE	Nelle Fasce di tutela integrale di cui all'art. 10 delle NTA	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fasce E3 ed E4se non delocalizzabili. Necessario prevedere Studio di compatibilità e parere dell'Adb all'intervento	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fascia E2 dove è necessaria una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato che verrà valutata dall'Adb	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Fascia E1. E' necessario prevedere adeguato piano di emergenza	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fasce A e B se non delocalizzabili	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Fascia C. E' necessario prevedere adeguato piano di emergenza.	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del	TUTELA	Aree PI3 e Fascia di riassetto fluviale	L'impianto non

fiume Trigno	INTEGRALE	4	ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree P12; necessario lo studio di compatibilità idraulica	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree P11. Fattibilità di nuove opere purché compatibili con le misure di protezione civile.	L'impianto non ricade in tali zone
Aree a rischio idrogeologico			
Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (PAI)	TUTELA INTEGRALE	Aree P3, P2 e Ps	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree H4 e H3 realizzabilità condizionata ad uno studio in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino	L'impianto non ricade in tali zone

	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree H0, H1, H2. i nuovi impianti sono consentiti previo specifico studio geologicotecnico	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree R4 e R3 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree R1 ed R2	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree PF3 e PF2 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi previa valutazione di compatibilità idrogeologica	L'impianto non ricade in tali zone
Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 20/3/2003, D.G.R. n° 438 del 29/03/2005)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	Tale condizione si ritiene compatibile come già dimostrato nello Studio Preliminare Ambientale presentato per la Verifica di Assoggettabilità a VIA - Giudizio favorevole n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009
Tutela della qualità dell'aria (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Necessario garantire le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento e	L'impianto è esistente e si ritiene compatibile come già dimostrato nello Studio Preliminare Ambientale per la

		mantenimento definite	Verifica di Assoggettabilità a VIA - Giudizio favorevole n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE			
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21 Giugno 1996, n. 38)	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		L'impianto non ricade in tali zone
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R. n.451 del 24.08.2009)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà io effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	L'impianto non ricade in tali zone
TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) Dlgs 42/04 e smi, L.R. 18/83 e s.m.)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera c.; e L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto si trova ad una quota di 760 m s.l.m. quindi non ricade in tali zone
Zone umide (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Zone di interesse archeologico (D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera m) e PPR	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone

art. 14.			
Zone sottoposte a P.S.T. (Progetto Speciale Territoriale) L.R. 18/83 artt. 6 e 6 bis	TUTELA INTEGRALE		
Distanza da corsi d'acqua (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i.	L'impianto non ricade in tali zone
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all' art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i.	L'impianto non ricade in tali zone
Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.lgs 42/2004)	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	L'impianto potrà essere localizzato, previo assenso dell'Autorità Competente	L'impianto non ricade in tali zone
Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	TUTELA INTEGRALE	Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	Il sito oggetto di studio fa parte dell'ambito di Paesaggio Regionale montano "Massiccio Velino-Sirente Monti Simbruini, P.N.A." e rientra nell'area classificata B1-Trasformabilità mirata. Tale situazione è stata già valutata – Giudizio VIA n. 1948 del 11/04/2012 e n. 1246 del 26/03/2009. Parere favorevole Soprintendenza per i beni Ambientali,

			Architettonici, Artistici e Storici prot. 006764 del 29/02/2000.
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Zone D per ambiti costieri e fluviali Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	L'impianto non ricade in tali zone
LIVELLI DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA			
Dotazione di infrastrutture	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'impianto è già esistente.
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'impianto opera su una tipologia di rifiuti che potrebbe interessare anche zone limitrofe
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'impianto è già esistente.
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 152/06)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		Non applicabile

5. ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 28 MARZO 2018, N.69

Il D.M. 28 marzo 2018, n.69, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Secondo quanto riportato all'art. 3 del D.M. 69/2018 sopra citato, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) È utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 del D.M. stesso;
- b) Risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) Risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato I.

Gli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso sono i seguenti (parte a) Allegato 1 del D.M. 69/2018):

- Per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- Per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- Per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

L'impianto in oggetto è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, anche tramite il controllo visivo, effettuato da operatore qualificato e addestrato, necessaria a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso; nella parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018 per "controllo visivo" si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17 03 02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

Per quanto riguarda le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso la Ditta eseguirà:

- Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso;
- Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso.

Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso

Il prelievo di campioni sarà effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

- Frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m³ (un lotto ha un volume massimo di 3000 m³);
- Le analisi sono eseguite da un laboratorio certificato;
- I parametri ricercati sono: **Amianto** (limite 1'000 mg/kg) e **Sommatoria IPA** (limite 100 mg/kg).

Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso

Il granulato di conglomerato bituminoso sarà sottoposto anche al Test di Cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 con campionatura definita dalla normativa UNI 10802:

- Frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m³ (un lotto ha un volume massimo di 3000 m³);
- Le analisi sono eseguite da un laboratorio certificato;
- Preparazione del campione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998;
- I parametri e limiti sono quelli riportati nella tabella b.2.2 del decreto n. 69/2018.

Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:

- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;
- Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;
- Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.

5.1 MODALITÀ DI GESTIONE

In aggiunta alle procedure di gestione già previste nell'autorizzazione vigente, si prevede l'adozione della seguente procedura da applicare alla tipologia 7.6 ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n°69.

Le fasi del ciclo produttivo del granulato di conglomerato bituminoso sono le seguenti:

- A. Conferimento del conglomerato bituminoso;
- B. Stoccaggio del conglomerato bituminoso da avviare a recupero (operazione R13);
- C. Recupero conglomerato bituminoso (operazione R5);
- D. Gestione delle Materie Prime Secondarie (granulato di conglomerato bituminoso).

A. Conferimento rifiuti

In fase di accettazione del conglomerato bituminoso presso l'impianto, fermi restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto, verrà effettuata la pesatura al fine di verificarne il peso; inoltre verrà verificato visivamente il carico. Lo scarico verrà effettuato preliminarmente nell'area destinata al conferimento (Area identificata in planimetria con la lettera "A") per un'ulteriore verifica visiva del carico. Superata la fase di accettazione, il rifiuto verrà trasferito nelle aree di messa in riserva, diversamente il carico viene respinto al produttore.

B. Stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione R13)

Lo stoccaggio che si intende effettuare per il conglomerato bituminoso da avviare a recupero si identifica come messa in riserva R13. Il conglomerato bituminoso verrà stoccato nell'area B in cumuli. L'area di messa in riserva (R13) della tipologia 7.6 in entrata è indicata nell'elaborato grafico con la

lettera **B** ed ha una superficie di circa 95 mq. La capacità istantanea autorizzata per la tipologia 7.6 è pari a 150 t che corrispondono a circa 94 m³ (**densità conglomerato bituminoso 1,6 t/m³**).

C. Recupero rifiuti inerti (operazione R5)

C.1 Cernita

Nella fase di recupero dei rifiuti in ingresso, qualora ritenuto necessario, si provvederà ad effettuare operazione di cernita manuale e selezione sul materiale. Le eventuali frazioni estranee rinvenute verranno stoccate separatamente all'interno di idonei contenitori.

Gli scarti non recuperabili derivanti dalle lavorazioni saranno gestiti in deposito temporaneo (area **C**) fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto dalla normativa vigente.

Periodicamente tali rifiuti verranno inviati presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati al loro ricevimento.

C.2 Frantumazione e vagliatura

Mediante mezzo semovente il materiale precedentemente selezionato con operazione di cernita, verrà caricato all'interno della tramoggia di carico del mulino frantumatore che provvederà alla riduzione granulometrica del materiale con pezzatura stabilita preliminarmente tramite regolazione dell'apertura delle mascelle.

L'area destinata alle operazioni di cernita e successiva frantumazione è identificata in planimetria con la lettera **D**. Il materiale proveniente dalla fase verrà temporaneamente depositato nell'area di lavorazione per consentire l'effettuazione dei controlli previsti dal D.M. 28 marzo 2018 n.69 e sopra descritti, al fine di poter far cessare la qualifica di rifiuto.

Nell'area D avverrà la formazione del lotto, che avrà un volume inferiore a 3'000 m³, compatibile con quanto richiesto dal DM n. 69/2018; tale lotto di materiale lavorato potrà provenire dalla lavorazione delle tipologie di rifiuti per cui la ditta è autorizzata a seconda delle esigenze di mercato e sarà identificato con idonea.

Una volta formato il lotto si procederà alla caratterizzazione del lotto tramite specifiche analisi per verificare la rispondenza ai parametri prestazionali e ambientali stabiliti dal D.M. 28 marzo 2018 n.69.

D. Gestione delle Materie Prime Secondarie

Il materiale ottenuto dalla fase di recupero R5, in seguito all'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69, verrà spostato **dall'area D** in apposita area identificata in planimetria con la lettera **E** di 200 m² in attesa di poter essere utilizzato.

Il lotto conforme verrà identificato con idonea cartellonistica e utilizzato per gli scopi indicati nel D.M. entro i tempi necessari alla formazione di un nuovo lotto.

Al termine del processo produttivo di ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso sarà redatta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il produttore attesterà il rispetto dei criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tale dichiarazione sarà redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 del D.M. n.69/2018 e verrà conservata presso l'impianto di produzione.

Il produttore inoltre conserverà per cinque anni presso l'impianto di produzione un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802 e la conservazione, al fine di non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del campione, avverrà nella maniera seguente:

- Il campione verrà depositato in locale protetto dall'umidità e dal calore e conservato in contenitori in vetro protetto dai raggi solari.

Potenzialità dell'impianto

Con l'adeguamento al D.M. 28 marzo 2018 n.69 si prevede di eliminare l'attività di recupero relativa al punto 7.6.3 lettera a) del D.M. 5 febbraio 1998 relativa a *"Produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5] per un quantitativo di 5'000 t/anno"*, in quanto l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso sarà alimentato esclusivamente con materiale vergine o con granulato di conglomerato bituminoso certificato secondo il DM 69/2018. Pertanto le attività di recupero e le relative potenzialità subiranno le modifiche riportate nella Tabella 2, da cui si evince che la potenzialità complessiva passa da 85'000 t/anno a 80'000 t/anno.

L'impianto è dimensionato per la seguente potenzialità:

Per i rifiuti per cui è prevista la Messa in Riserva (R13) e il recupero di altre sostanze inorganiche (R5)

- Quantitativo totale annuo di rifiuti in ingresso: 80'000 t/anno;
- Capacità massima istantanea di stoccaggio: 600 t

In particolare l'impianto potrà trattare le tipologie di rifiuti così come individuate dal DM 05-02-1998, con le relative quantità di seguito specificate:

Tipologia	CER	Operazioni Recupero R13		Operazione Recupero R5	
		Capacità max istantanea di stoccaggio [ton]	Potenzialità annua [ton]	Operazione di gestione	Potenzialità annua [ton]
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	200	35'000	R5	35'000
7.2	[010410] [010413] [010399] [010408]	50	5'000	R5	5'000
7.6	[170302] [200301]	150	15'000	R5	15'000
7.11	[170508]	50	5'000	R5	5'000
7.31-bis	[170504]	150	20'000	R5	20'000
Totali		600	80'000		80'000

Tabella 2

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

L'adeguamento previsto dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 è un adeguamento relativo alla procedura di gestione della tipologia di rifiuto 7.6.

Non essendo apportata alcuna modifica alla tipologia dei CER ed alle operazioni di trattamento, ma esclusivamente una riduzione della potenzialità dell'impianto, come descritto nel capitolo precedente, non sono previsti impatti aggiuntivi rispetto a quanto già esaminato ed autorizzato.